



Regolamento per il Primo congresso nazionale dei Democratici di Sinistra Convocazione del Congresso e Documenti congressuali.

1 Convocazione del Congresso

Il primo Congresso nazionale del partito "Democratici di Sinistra-DS" è convocato a Torino per i giorni 13-14-15-16 gennaio del 2000. I Congressi regionali si dovranno svolgere entro il 19 dicembre 1999. Il Congresso nazionale dei DS si svolge sulla base di mozioni politiche ed è chiamato a discutere e approvare: il "Progetto 2000" (che delinea il nuovo programma fondamentale del partito); il nuovo statuto del partito (che ne definirà identità, regole democratiche e struttura organizzativa).

2 Commissione nazionale per il Congresso e per l'Anagrafe degli iscritti

La Direzione nazionale elegge con maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti, contestualmente alla convocazione del Congresso, la Commissione nazionale per il Congresso e per l'Anagrafe degli iscritti. Della commissione fanno parte tra gli altri: il Presidente del Consiglio nazionale dei garanti; la Coordinatrice nazionale delle donne; i rappresentanti dei soggetti politici cofondatori del DS; due rappresentanti per ciascuna delle mozioni politiche, designati dal primo firmatario. Analoghe commissioni vengono elette dalle rispettive direzioni a livello di Unioni Regionali e di Federazione, con gli stessi criteri ed analoghi compiti di quella nazionale.

3 Presentazione delle mozioni politiche

Entro il 6 ottobre 1999 il Segretario politico del partito deposita presso la Commissione per il congresso la mozione politica di cui è primo firmatario. Entro il 15 ottobre 1999 presso la stessa Commissione possono essere presentate altre mozioni politiche. Tutte le mozioni debbono essere sottoscritte da almeno 10 membri della Direzione nazionale o, in alternativa, da almeno 100 membri dell'assemblea congressuale o da almeno 2.000 iscritti ai DS. Le mozioni di cui ai precedenti commi vengono depositate presso la Commissione nazionale per il Congresso che ne cura la pubblicazione e assicura piena parità di diritti a tutte le mozioni politiche. La presentazione delle mozioni politiche include anche l'eventuale proposta della candidatura alla carica di Segretario politico.

4 "Progetto 2000" DS

Il "Progetto 2000" viene presentato nel corso della Direzione Nazionale che convoca il Congresso e pubblicato insieme alle mozioni politiche. I congressi, a partire dalle Unità di base, discutono e votano ordini del giorno per approvare o modificare il progetto. I congressi di Federazione e di Unione regionale eleggono Commissioni per il progetto che hanno il compito di raccogliere i contributi emersi nell'iter congressuale e sottoporli all'approvazione dei rispettivi congressi. I contributi approvati dai congressi regionali vengono trasmessi alla Commissione nazionale per il progetto che verrà eletta dal congresso nazionale. La Commissione nazionale vaglia e coordina i diversi contributi e li integra in un testo del progetto che sottopone al voto del congresso. Le Commissioni per il progetto ai diversi livelli rimarranno in funzione anche dopo la conclusione dei congressi e avranno il compito di proseguire e allargare il processo di verifica e di elaborazione del "Progetto 2000", in preparazione di un successivo appuntamento nazionale.

5 Altri documenti

Almeno 10 membri della Direzione nazionale, almeno 2.000 iscritti al Partito, una Autonomia tematica nazionale, la Sinistra Giovanile, i soggetti politici costituenti il DS, il Consiglio nazionale dei lavoratori, il Coordinamento nazionale delle donne, possono presentare alle Commissioni per il congresso ai diversi livelli, documenti di carattere politico-culturale e tematico, proposti come contributi alla discussione ma non destinati alle votazioni congressuali. La Commissione nazionale per il congresso può autorizzare l'invio alla discussione dei congressi di base di ordini del giorno su temi specifici di parti-

colare rilevanza, presentati entro il 20 ottobre 1999 dai soggetti indicati al precedente comma 1. Qualora approvati, gli ordini del giorno sono trasmessi al livello congressuale successivo. Le commissioni regionali e federali, analogamente, possono autorizzare la presentazione di documenti su temi politici locali.

6 Progetto di nuovo Statuto

La Direzione nazionale, nella stessa riunione in cui convoca il congresso, delega la Segreteria nazionale ad elaborare, in collaborazione con il Consiglio nazionale dei garanti, un progetto di nuovo Statuto dei DS. Il progetto dovrà essere trasmesso alle Federazioni e alle Unioni regionali in tempo utile per poter essere discusso nei rispettivi congressi. I congressi di federazione e regionali potranno approvare proposte di modifica del progetto che verranno discusse e votate dal Congresso nazionale nelle forme stabilite dal regolamento di quell'assemblea.

7 Le garanzie congressuali

L'assegnazione dei delegati alle diverse assemblee congressuali è stabilita sulla base del tesseramento del 1998 (come da chiusura a suo tempo dichiarata dalle Unioni Regionali) e sulla base dei nuovi tesserati 1999 rilevati al giorno 20 ottobre 1999. La Commissione nazionale per il congresso ha il compito di acquisire - coadiuvata dalle commissioni federali e regionali - gli elenchi nominativi degli iscritti: dei diversi soggetti politici costituenti i Democratici di Sinistra; delle Autonomie tematiche; della Sinistra Giovanile. Le Unità di base hanno l'obbligo di presentare alle Federazioni, nei modi ed entro i termini prescritti dai rispettivi regolamenti e comunque in tempo utile a definire la composizione delle platee congressuali federali, gli elenchi completi dei propri iscritti; hanno altresì l'obbligo di rendere tali elenchi consultabili ai propri iscritti. In caso di presunte irregolarità, gli iscritti possono presentare - entro 3 giorni dalla presentazione degli elenchi - formale reclamo alla Commissione federale per il congresso. La Commissione è tenuta a pronunciarsi, in modo insindacabile, entro 2 giorni. E' compito di ciascuna Federazione presentare gli elenchi completi degli iscritti alla Commissione regionale ed alla Commissione nazionale per il congresso, secondo le modalità e i tempi stabiliti dai rispettivi regolamenti, e comunque in tempo utile per definire la composizione delle rispettive platee congressuali. Le Autonomie tematiche nazionali hanno l'obbligo di consegnare gli elenchi nominativi dei propri iscritti direttamente alla Commissione nazionale in tempo utile per definire la composizione delle platee congressuali.

8 Le garanzie

La Commissione nazionale per il Congresso provvede a disciplinare la diffusione più ampia possibile del materiale congressuale. Le Commissioni per il congresso, ai vari livelli, hanno il compito di garantire che la fase congressuale si svolga in modo democratico e che in tutte le iniziative e in tutti momenti del dibattito congressuale sia assicurata piena parità di diritti, nei modi previsti dal regolamento, a tutte le mozioni politiche. In particolare, in presenza di più mozioni politiche, le Commissioni per il congresso, d'intesa con gli organi dirigenti ai diversi livelli, promuovono l'illustrazione delle diverse mozioni in tutte le assemblee congressuali di base, garantendo la partecipazione dei presentatori di tali documenti o di loro rappresentanti. Le Commissioni per il congresso ai vari livelli designano un proprio rappresentante - scelto preferibilmente tra i componenti le stesse commissioni o gli organi di garanzia del corrispondente livello - a partecipare ai congressi dei livelli inferiori. Il rappresentante fa parte della Presidenza del congresso cui è stato designato, non ha diritto di voto, non interviene nel dibattito congressuale, ha funzioni di garanzia sulla corretta applicazione dei regolamenti congressuali. Eventuali contestazioni sulla regolarità del percorso e della gestione dei congressi vanno rivolte alle Commissioni per il congresso che hanno potere di decisione in merito. I ricorsi riguardanti richieste di annullamento, per gravi irregolarità, dei congressi regionali, federali, o di singole decisioni da essi prese, vanno presentati entro 2 giorni dallo svolgimento del Congresso alla Commissione nazionale, che è chiamata a decidere, in modo insindacabile, entro i 2 giorni successivi. Ricorsi riguardanti i congressi di base vengono sottoposti, con le stesse

Ecco le regole per il congresso della Quercia

I 19 articoli del regolamento approvato dalla Direzione nazionale dei Ds

modalità, alle commissioni federali e regionali

III (Composizione e svolgimento dei congressi)

9 Composizione del congresso delle Unità di base

Partecipano con diritto di parola e di voto al congresso dell'Unità di base di appartenenza e possono essere eletti negli organismi dirigenti ad un congresso di livello superiore, tutti gli iscritti del 1998 che abbiano rinnovato la tessera alla data di apertura del congresso e i nuovi iscritti alla data del 20 ottobre 1999. I nuovi iscritti 1999 tessati dopo la data del 20 ottobre partecipano ai Congressi esclusivamente con diritto di parola. I singoli soggetti politici che insieme al Pds hanno fondato i Democratici di Sinistra, possono riunirsi in proprie assemblee per votare le mozioni ed eleggere i delegati al congresso di federazione con gli stessi criteri e le stesse procedure stabilite per le Unità di base.

10 I congressi regionali e di federazione

Fermo restando quanto disposto dall'art. 14 c.4 dello statuto nazionale dei DS, si riconosce al-

11 L'assemblea nazionale delle democratiche di sinistra

Il Coordinamento nazionale delle donne convoca, in vista del Congresso nazionale, l'Assemblea nazionale delle democratiche di sinistra.

12 Composizione del Congresso nazionale

Il Congresso Nazionale è composto da: 1 delegati eletti dai congressi regionali. La platea congressuale eletta è composta: per il 70%, da delegati assegnati in ragione degli iscritti, con un rapporto di 1 delegato ogni 500 iscritti o frazione; per il restante 30%, sulla base dei voti ottenuti alle ultime elezioni politiche, nella votazione della quota proporzionale della Camera dei Deputati. Ad ogni Federazione è assegnato un minimo di 2 delegati. Le Commissioni regionali e quella nazionale per il congresso garantiscono che tra i delegati eletti delle platee congressuali regionali e nazionale la presenza dei soggetti politici che insieme al PDS hanno dato vita ai DS non sia inferiore al 10%. Tale quota viene ripartita fra i diversi soggetti in proporzione al numero dei rispettivi iscritti. 25 delegati in rappresentanza delle organizzazioni di partito e tematiche all'este-

totale della platea congressuale. E. Da partecipanti con diritto di parola ma non di voto: i componenti la Direzione nazionale, il Consiglio nazionale dei Garanti, il Collegio nazionale dei revisori che non siano stati eletti delegati.

13 Autonomie tematiche

Le Autonomie tematiche nazionali certificate dalla Commissione nazionale per il congresso eleggono, ciascuna in una specifica assemblea nazionale, 1 delegato al Congresso nazionale dei DS per ogni 250 iscritti e comunque non meno di un delegato per ciascuna delle Autonomie. Ai fini del calcolo per l'assegnazione dei delegati sono considerati validi per il conteggio anche i non iscritti ai DS che abbiano aderito all'Autonomia tematica entro il 20 ottobre 1999. Le Autonomie tematiche nazionali possono scegliere altri percorsi da sottoporre alla approvazione della Commissione nazionale per il Congresso. Fermo restando il divieto di esercitare il doppio voto, le Autonomie tematiche possono scegliere di eleggere i propri delegati attraverso un voto sulle mozioni politiche di cui all'art. 2. In questo caso possono partecipare al voto solo gli iscritti ai DS o ai singoli soggetti politici che hanno costituito il partito. In tutti

nelle assemblee congressuali ad essi equiparate, le quali votano i propri delegati in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna delle mozioni. Al termine del dibattito nei congressi delle Unità di base si procede subito al voto per appello nominale, con doppia chiamata registrando per ciascun votante il voto espresso e operando quindi la somma dei voti favorevoli, dei contrari, degli astenuti. Ogni votante può votare per una sola mozione. Nei congressi di Federazione, delle Unioni regionali e nazionale, a ciascuna mozione politica è attribuita la somma dei voti ottenuti nei congressi delle relative Unità di base. Per assicurare la più ampia trasparenza e correttezza nelle votazioni sulle mozioni politiche, ciascun iscritto ai DS o ai singoli soggetti politici costituenti, deve mostrare la tessera che verrà obbligatoria all'atto del voto, sotto la responsabilità della Presidenza dei Congressi.

15 Elezione dei delegati nel caso di una sola mozione

Nel caso di una sola mozione, il Congresso decide innanzitutto se votare in forma palese o in forma segreta, con votazione distinta per i delegati, per gli organi dirigenti, per quelli di garanzia. Il voto segreto è obbligatorio se è richiesto da almeno un decimo degli aventi diritto. Qualora sia scelto il voto palese, la Commissione elettorale sulla base di criteri di rappresentatività e di pluralismo, predispone una lista di numero pari a quello degli eligendi che è sottoposta all'esame dell'assemblea prima di procedere al voto. Se la lista è accolta, il voto avviene per alzata di mano per la lista nel suo complesso. Al momento della presentazione della lista un numero di partecipanti al Congresso che sia pari ad almeno il 10% del totale può presentare un'altra lista con un numero di candidati consenzienti pari ad almeno il 20%. Nessun candidato può essere proposto in più di una lista. Nel caso di più liste, ogni partecipante al Congresso dichiara pubblicamente per quale lista esprime il suo voto e indica esplicitamente una o più preferenze, secondo i criteri fissati dalla Commissione elettorale. I delegati da eleggere sono assegnati a ciascuna lista in base ai voti ottenuti ed utilizzando il metodo di calcolo illustrato all'art. 17 e sono dichiarati eletti per ciascuna lista i candidati che abbiano raccolto più preferenze, fermo restando il vincolo della rappresentanza di sesso come stabilito dallo statuto dei Democratici di Sinistra art.1 paragrafo 4, che recita «nelle liste elettorali, negli organi rappresentativi, nelle delegazioni ai congressi i sessi sono tendenzialmente rappresentati in misura paritaria. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40%». Qualora il Congresso opti per il voto segreto, la Presidenza del congresso fissa un termine entro il quale, con la firma di almeno un decimo dei partecipanti ai congressi delle Unità di base o del 10% nei delegati ai congressi delle istanze superiori, possono essere presentate liste di candidati di numero pari a quello degli eligendi. Nessuno può essere fra i firmatari o tra i candidati di più di una lista. Se viene presentata una sola lista essa viene votata in blocco. Se sono presentate più liste ogni membro del Congresso indica la lista presentata e un numero di preferenze non inferiore ad un terzo e non superiore alla metà degli eligendi. L'elezione dei delegati avviene nei modi indicati nell'ultimo periodo del comma precedente.

17 Elezione dei delegati nel caso di più mozioni politiche

Nel caso di più mozioni politiche il congresso decide innanzitutto se votare in forma palese o in forma segreta. Il voto segreto è obbligatorio se è richiesto da almeno un decimo degli aventi diritto. Qualora si opti per il voto palese, i sostenitori di ciascuna mozione presentano una lista di candidati pari alla quota dei delegati ad essi spettante secondo quanto stabilito dal precedente art. 13. Alla lista dei candidati è allegato il nome di un candidato di riserva. Le liste proposte dai sostenitori delle mozioni sono unificate dalla Presidenza del Congresso in un'unica lista che è sottoposta alla votazione palese del Congresso. Qualora si opti per il voto segreto, i sostenitori di ciascuna mozione politica presentano una lista di candidati superiore almeno di un terzo al numero dei delegati spettanti. Ad ogni votante è consegnata una scheda corrispondente al documento per il quale ha votato, ognuno ha diritto di votare per un numero di candidati pari a non più del 40% degli eligendi. Sono eletti per ciascuna lista i candidati più votati, fermo restando il vincolo della rappresentanza di sesso.

18 Elezione degli organi dirigenti

Per le elezioni degli organi dirigenti si applicano, a seconda che siano stati presentati uno o più documenti politici, le regole e le procedure indicate nei precedenti articoli 15, 16 e 17. La Direzione Nazionale è formata da 200 membri eletti.

19 Organi di garanzia

Gli organi di garanzia sono formati da compagnie e compagni di adeguata esperienza, competenza e autorevolezza, ma che al momento dell'elezione e per il periodo di svolgimento della loro funzione non abbiano rapporti di dipendenza economica con l'organizzazione del Partito; non siano cariche pubbliche di carattere politico o amministrativo; non siano membri del Parlamento nazionale o europeo o dei Consigli regionali o comunque di assemblee elettive del corrispondente livello; non siano investiti di incarichi remunerati a tempo pieno su designazione politica. Qualora per gli organi di garanzia il congresso adotti il voto palese - il che può avvenire anche indipendentemente dall'adozione del voto segreto per l'elezione dei delegati e/o degli organi dirigenti - l'elezione avviene su lista bloccata e con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto. La lista è formata tenendo conto di quanto stabilito dal precedente comma e dei criteri di rappresentatività delle diverse posizioni politiche manifestatesi nel congresso. Se invece il congresso adotta, anche per gli organi di garanzia, il voto segreto si seguono le procedure previste nei precedenti articoli per l'elezione degli organi dirigenti.

16 Determinazione del numero dei delegati per ciascuna mozione politica e recupero dei resti ai vari livelli

Il numero dei delegati assegnato ai sostenitori delle diverse mozioni è calcolato, nelle Unità di base, dalla presidenza del congresso, appena terminate le votazioni sui documenti politici. Sono solamente le mozioni politiche nazionali a determinare la ripartizione dei delegati numero dei delegati spettanti a ciascuna mozione si ottiene dividendo il totale dei voti riportati da ogni documento politico per 1,2,3 sino al numero dei delegati complessivi da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna mozione avrà tanti delegati quanti sono i quozienti in essa appartenenti, compresi nella graduatoria, in caso di parità sono eletti entrambi i candidati. Qualora a sostegno di una mozione politica siano state presentate più liste la ripartizione dei delegati è attuata con la stessa procedura prevista al comma precedente. Il rispetto della proporzionalità nei congressi di Federazione, di Unione regionale e nazionale è assicurato attraverso il recupero dei resti. Ed è garantito dalle Commissio-



la Sinistra Giovanile la designazione per via elettiva, tra i delegati di diritto, di una rappresentanza non inferiore ad un ventesimo dei delegati eletti, secondo una procedura approvata dalle Commissioni per il congresso. I congressi delle Federazioni e delle Unioni regionali procedono, al termine del dibattito, all'elezione dei delegati ai congressi di livello superiore, all'elezione degli organismi dirigenti e di garanzia e del segretario così come previsto dagli statuti e dai regolamenti vigenti e con le modalità previste dai successivi articoli 16 e 17 del presente regolamento. I congressi regionali procedono alla indicazione per via elettiva del 50% dei candidati alla Direzione nazionale. La quota spettante alle singole Unioni regionali viene calcolata con gli stessi criteri previsti per la platea dei delegati al Congresso nazionale (art.12, comma 1, punto A). I regolamenti congressuali regionali normano le quote delle Direzioni regionali che saranno eletti direttamente dai congressi di Federazione. Tale quota non potrà comunque essere inferiore al 50%.

Dai delegati di diritto: il Segretario nazionale del partito; gli ex Segretari nazionali dei soggetti politici cofondatori del DS; la presidenza della Direzione nazionale; la presidenza del Consiglio nazionale dei Garanti; il Presidente nazionale della Sinistra giovanile; la Coordinatrice nazionale delle donne; gli iscritti ai DS eletti nelle assemblee parlamentari nazionali e in quella europea; gli iscritti ai DS membri del governo nazionale; gli iscritti ai DS presidenti di Regione, sindaci e presidenti di Provincia capoluogo di Regione. Da un'ulteriore quota di delegati di diritto composta da: gli eletti dalle autonomie tematiche a norma del successivo art.13; 100 giovani eletti in un'assemblea nazionale promossa dalla Sinistra giovanile; 20 donne elette dall'Assemblea nazionale delle democratiche di sinistra; 20 eletti da un'assemblea nazionale delle forze del volontariato e dell'associazionismo; 20 eletti da un'assemblea nazionale indetta dal Consiglio nazionale delle lavoratrici e lavoratori dei DS. E' compito della Commissione nazionale per il congresso verificare le procedure di convocazione e di svolgimento di tutte le iniziative nazionali sopra citate. D. I membri di diritto non devono superare la quota del 30% del totale della platea congressuale.

gli altri casi gli iscritti alle Autonomie tematiche non iscritti ai DS partecipano con diritto di parola e di elettorato attivo e passivo agli eventuali congressi di base e all'assemblea nazionale dell'Autonomia tematica. Le Autonomie tematiche hanno diritto di proporre documenti di carattere tematico così come stabilito dall'art. 5 del presente regolamento. Votazione delle mozioni politiche ed elezioni dei delegati degli organismi dirigenti e di garanzia.

14 Votazione delle mozioni politiche

Il voto sulle mozioni politiche è espresso in forma palese come previsto dallo statuto. Le operazioni di voto si svolgono tassativamente nel seguente ordine: voto sulle mozioni politiche, ai sensi dell'art. 3, nei modi indicati dagli articoli successivi; voto sul "Progetto 2000"; elezione dei delegati (così come previsto dagli articoli 15 o 17), degli organi dirigenti, degli organi di garanzia e del segretario politico (così come previsto dagli statuti e dai regolamenti vigenti e con le modalità previste dai successivi articoli 18 e 19); votazione degli altri documenti. Il voto sulle mozioni politiche avviene esclusivamente nei congressi delle Unità di base e

